

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità  
del Piano regolatore di Gerra Verzasca

(del 18 novembre 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il presente messaggio contiene le proposte del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura d'approvazione del piano regolatore del Comune di Gerra Verzasca. Giusta gli art. 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 della LEd, l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità delle opere ed imposizioni da esso previste.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 2627 del 6 maggio 1966, ha approvato, in accoglimento dell'istanza 9 agosto 1965 del Municipio di Gerra Verzasca, il piano regolatore di quel Comune, composto di due diversi piani (e meglio: il piano delle zone, che divide il territorio comunale in regioni entro le quali valgono differenti norme di regolamento edilizio, e il piano viario che disciplina — limitatamente alla zona detta « del Piano » — l'assetto viario, stabilendo le aree riservate per future opere pubbliche). Con la stessa risoluzione, il Consiglio di Stato ha respinto i 12 ricorsi presentati contro la pubblica utilità e il tracciato delle opere previste dal piano viario, assegnando altresì al Comune il termine decennale di cui all'art. 34 per attivare la procedura relativa alle espropriazioni previste dal piano.

Contro la decisione del Consiglio di Stato si sono tempestivamente aggravati al Gran Consiglio i seguenti ricorrenti:

1. Vosti Gabriele
2. Vosti Alfonso fu Geremia
3. Barloggio Delio per sè e coeredi fu Innocente Barloggio
4. Pura Clara
5. Pura Giovanni,

tutti residenti a Gerra Verzasca.

In merito a questi ricorsi vi presentiamo le seguenti

## OSSERVAZIONI:

- A. *In ordine*: tutti i ricorrenti si erano già aggravati contro la pubblica utilità avanti la prima istanza, per cui da questo profilo appare fondata la loro legittimazione a ricorrere. Dal ricorso di Vosti Alfonso fu Geremia si deduce che egli ha ceduto in data 5 maggio 1965 (cioè durante il termine d'esposizione dei piani) il proprio mappale n. 127 ai signori Frolli Efrem e Breschini Giulio; ciononostante egli stesso ha presentato a proprio nome sia il ricorso di prima istanza (datato 10 maggio 1965), sia quello di seconda istanza.

Si pone perciò il problema a sapere se la procedura — per questo fatto nuovo emerso successivamente — non debba essere ripresa nei confronti degli attuali proprietari del mappale n. 127. Tale quesito può essere risolto negativamente,



perchè la situazione processuale degli attuali proprietari non è aggravata per l'avvenuta intimazione della decisione di prima istanza al precedente proprietario; anzi, essi beneficiano del ricorso introdotto da quest'ultimo come se fossero subentrati in causa già durante l'esposizione dei piani.

- B. *Nel merito*: occorre premettere che i ricorsi sono ricevibili soltanto in quanto ripropongano la questione della pubblica utilità, mentre in quanto siano intesi a porre in discussione questioni di tracciato essi non sono ricevibili, per la precisa norma dell'art. 32 LE<sup>d</sup> (« Il Consiglio di Stato ... decide inappellabilmente i ricorsi contro il tracciato ... »).

Ciò premesso, esaminando i singoli ricorsi, osserviamo:

- ad 1. (ric. Gabriele Vosti) — Il gravame concerne evidentemente questioni di tracciato: la domanda di « mantenere intatto il forno sul mappale n. 68 » non vuole contestare il presupposto della pubblica utilità della prevista strada di P.R., ma solo l'opportunità del tracciato. Il ricorso dev'essere pertanto considerato irricevibile.

- ad 2. (ric. Alfonso Vosti) — Ammessa la legittimazione processuale di Vosti Alfonso ad agire per conto dei proprietari attuali, il ricorso va considerato ricevibile, essendovi contestata in misura generica l'utilità del piano e delle opere, in particolare della servitù d'espropriazione per la creazione di un posteggio previsto sul mappale n. 127.

Come peraltro ha osservato il Consiglio di Stato in prima istanza, gli oneri del piano viario, e in particolare il vincolo previsto a carico della particella n. 127, hanno una giustificazione evidente quali mezzi intesi a salvaguardare le aree necessarie ad un complesso di opere la cui esecuzione è presumibile entro un tempo relativamente breve.

In tali circostanze, la pubblica utilità della prevista area di posteggio non può essere messa in dubbio, anche perchè — non essendo inibito ai proprietari l'uso attuale del fondo così come finora esercitato — è rispettato il criterio della proporzionalità. Ai proprietari è comunque riservata la facoltà di promuovere l'espropriazione alla scadenza del termine d'attuazione del P.R. Il ricorso non appare fondato.

- ad 3. (ric. Delio Barloggio e coeredi) — Il ricorrente chiede in via principale l'abbandono della prevista servitù di P.R. gravante sui mappali ni. 243 e 195, subordinatamente l'espropriazione totale ed immediata di quelle due particelle.

E' vero che al ricorrente sono stati espropriati in epoca recente m<sup>2</sup> 4.128, — adiacenti ai mappali suddetti, e ciò in vista della costruzione della scuola consortile; tuttavia, questo fatto non esclude la necessità di ampliare ulteriormente la scuola stessa entro il termine di attuazione del nuovo P.R.

La domanda principale dev'essere pertanto respinta. La domanda subordinata non è proponibile in questa sede. E' però evidente che il Comune — nell'ipotesi in cui l'ampliamento della scuola non fosse eseguito entro il termine di attuazione — dovrà o accedere alla domanda d'espropriazione o rinunciare all'esecuzione dell'opera qualora le circostanze reali non corrispondessero alle previsioni.

- ad 4. (ric. Clara Pura) — La ricorrente contesta la pubblica utilità della prevista strada che taglia le particelle n. 172 e 159. Tale strada sarebbe — per un Comune essenzialmente agricolo — un'opera inadeguata e sproporzionata. Questa affermazione della ricorrente misconosce la natura del piano regolatore quale mezzo di previsione a lunga scadenza. Anche un Comune prettamente agricolo può, nel giro di pochi anni, evolversi radicalmente, e assumere caratteristiche urbane, per cui un'opera stradale prevista dal P.R. riveste indubbiamente carattere di pubblica utilità anche se interessa fondi



agricoli. D'altra parte, il vincolo gravante la proprietà della ricorrente non limita in misura eccessiva l'uso attuale del fondo, per cui la restrizione si mantiene entro i limiti della proporzionalità. Il proprietario gravato potrà chiedere l'espropriazione — se ne ricorrano gli estremi — allo scadere del termine d'attuazione del piano. Non sono pertanto dati gli estremi per l'accoglienza del ricorso.

- ad 5. (ric. Giovanni Pura) — Il ricorrente contesta la necessità e la pubblica utilità del previsto posteggio al mappale n. 202, che sarebbe basata su previsioni di sviluppo immodeste e irreali. Valgono anche in questo caso le considerazioni espresse sui ricorsi ni. 3 e 4, tanto più che la parte gravata del vincolo è — come ammette anche il ricorrente — terreno alluvionale e improduttivo, il cui uso attuale non viene menomato nè inibito.

La contraddizione (asserita dal ricorrente) tra gli scopi della recente procedura di raggruppamento terreni e le finalità del piano regolatore è solo apparente. L'evoluzione in senso urbano è spesso la conseguenza (non logica ma inevitabile) del riordinamento delle particelle e della creazione di strade a scopi prevalentemente agricoli.

Anche in questo caso, ritenuto che la misura sta entro i limiti della proporzionalità, il ricorso non appare fondato.

In considerazione di quanto esposto sopra vi invitiamo a respingere i ricorsi contro il piano regolatore di Gerra Verzasca e a riconoscere la pubblica utilità.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :  
*Crivelli*

